



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

---

CIRCOLARE URGENTE N. 17 / 2013

Roma 25 gennaio 2013

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

*e, per conoscenza:*

ALLA REGIONE LOMBARDIA  
DIREZIONE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO  
PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA, 1

MILANO

ALLA REGIONE LAZIO  
DIREZIONE ENTI LOCALI E SICUREZZA  
AREA ATTIVITÀ ELETTORALE, SUPPORTO TECNICO-LEGISLATIVO  
E MODIFICHE TERRITORIALI  
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI N. 7

R O M A

ALLA REGIONE MOLISE  
Presidente della Giunta Regionale del Molise  
Via Genova

CAMPOBASSO

OGGETTO: Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Provvedimento del 10 gennaio 2013 del Garante per la protezione dei dati personali.

Circolare in data 24 dicembre 2012 del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa all'applicazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, per le elezioni politiche.

Di seguito alle circolari di questa Direzione Centrale n. 2 del 4 gennaio 2013 e n. 7 del 9 gennaio 2013, concernenti fra l'altro disposizioni in materia di comunicazione politica e di propaganda elettorale, si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 11 del 14 gennaio 2013* è stato pubblicato il Provvedimento in data 10 gennaio 2013 del



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**  
*DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI*

---

Garante per la protezione dei dati personali recante: *“Trattamento dati per attività di propaganda elettorale – esonero dall’informativa”*.

In tale atto il Garante, in vista delle prossime consultazioni politiche e regionali nei giorni 24 e 25 febbraio 2013, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lettera c, del *Codice in materia di protezione dei dati personali* di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prescrive termini, condizioni e garanzie in base ai quali i soggetti partecipanti alla competizione elettorale possono utilizzare lecitamente dati personali ai fini della comunicazione politica e della propaganda elettorale.

Fra l’altro, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del Codice, il Garante dispone che partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati possono prescindere dal rendere l’informativa agli interessati, sino al 30 aprile 2013, solo se:

- i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare i medesimi interessati;
- oppure
- il materiale propagandistico che si intende inviare sia di dimensioni ridotte tali che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non sia possibile inserire un’idonea informativa anche sintetica.

Nel medesimo provvedimento del 10 gennaio 2013 vengono anche stabiliti ulteriori termini, condizioni e modalità per proseguire lecitamente il trattamento dei medesimi dati personali (anche mediante mera conservazione) decorsa la data del 30 aprile 2013; in particolare tali dati possono essere utilizzati per esclusive finalità di selezione di candidati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se ne verranno informati gli interessati entro il 30 giugno 2013, nei modi previsti dall’art. 13 del Codice Civile. Qualora ciò non avvenga, i dati dovranno essere cancellati o distrutti.

\*\*\*\*\*

Si comunica inoltre che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, con circolare del 24 dicembre 2012, indirizzata ai Ministeri e alle Amministrazioni centrali dello Stato, e presente sul sito [www.interno.it](http://www.interno.it) alle voci: PRIMO PIANO, Lo speciale elezioni, Informazioni utili, ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per le elezioni politiche e fino alla chiusura delle operazioni di voto *“è fatto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”*.

Per tutte quelle attività di comunicazione ritenute indispensabili ed indifferibili per l’efficace svolgimento e per l’assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, è necessario che le Amministrazioni richiedano un preventivo parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Tali iniziative di comunicazione dovranno comunque essere effettuate in



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**

*DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI*

---

forma impersonale recando esclusivamente l'emblema della Repubblica oltre ad eventuali strumenti di comunicazione informativa (numero verde, sito internet, ecc.) necessari a veicolare l'iniziativa di comunicazione.

Le Amministrazioni che nel suindicato periodo intendano richiedere al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria la messa in onda delle proprie iniziative di comunicazione a carattere pubblicitario sulle reti Rai (ai sensi del combinato disposto della legge 7 giugno 2000, n. 150, art. 3 e del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, art. 45, comma 2, lettera g), dovranno allegare il parere positivo espresso dall'AGCOM.

\*\*\*\*\*

Le SS.LL., nel darne notizia ai Sindaci dei comuni, ai partiti e movimenti politici, agli organi di stampa e informazione, alle emittenti radiotelevisive locali, vorranno raccomandare la puntuale osservanza delle disposizioni di cui sopra.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Nadia Minati

*Cut/Con*